



iila
istituto italo-latino americano



Bambino Gesù
OSPEDALE PEDIATRICO

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE

TRA

Istituto Italo-Latino Americano (qui di seguito "IILA") con sede in Roma, Via Giovanni Paisiello n°24, Codice Fiscale 80443910585, nella persona del Segretario Generale Ambasciatore Giorgio Malfatti di Monte Tretto domiciliato per la carica presso la sede dell'IILA, in Roma, Via Giovanni Paisiello n 24, Organismo Internazionale Extraterritoriale in base al Trattato di Sede

E

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS (qui di seguito "OPBG") nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Prof. Giuseppe Profiti, domiciliato presso la sede dell'Ospedale medesimo in Roma, Piazza S. Onofrio n. 4, zona extraterritoriale in base al Trattato del Laterano

Premesso che:

L'IILA:

- è un Organismo internazionale di cui sono membri l'Italia e le venti Repubbliche dell'America Latina;
- è Istituto regolato dalla Convenzione internazionale firmata il 1° giugno 1966 ed entrata in vigore in seguito alla ratifica dei ventuno Governi dei Paesi Membri;
- in base alla convenzione istitutiva, è finanziato con i contributi del Governo italiano e degli Stati membri;
- attua le proprie attività istituzionali di cooperazione allo sviluppo principalmente attraverso finanziamenti della Direzione Generale per Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri d'Italia, per progetti la cui realizzazione viene affidata all'IILA;
- ha realizzato nel corso di vari anni tra gli altri programmi di cooperazione nel settore socio-sanitario.

L'OPBG, di proprietà della Santa Sede:

- accoglie minori provenienti da ogni parte del mondo;
- rappresenta il centro di eccellenza per diagnosi complesse e malattie rare dell'età pediatrica;
- svolge Missioni di Cooperazione Internazionale in Paesi di tutti i continenti;
- costituisce uno tra i più importanti e attrezzati Istituti di Cura e Ricerca Scientifica Europei e intrattiene relazioni, contatti e collaborazioni con Università, centri di ricerca, ospedali e fondazioni Internazionali ed Italiane;

- organizza, programma e tiene corsi di formazione specialistica e giornate di studio con la collaborazione di altri Ospedali ed Università e ospita borsisti e stagisti provenienti da diversi Paesi.

Considerato

- che le parti condividono il comune valore della ricerca del dialogo interculturale visto come elemento di sviluppo sociale, assistenziale ed educativo;
- che le parti hanno deciso di sviluppare una collaborazione reciproca in America Latina e Caraibi, nel rispetto delle autonomie e prerogative loro proprie, volta a contribuire alla realizzazione di obiettivi comuni;
- che il particolare carattere dei due Enti, come la veste internazionale e la proiezione regionale dell'IILA, l'alta specializzazione e il prestigio riconosciuto all'OPBG fanno ritenere, con convincimento, la possibilità di promuovere sinergie nei campi di assistenza e sviluppo delle popolazioni dell'America Latina e Caraibi attraverso lo studio e la realizzazione di progetti che tengano conto di tali obiettivi comuni.

Tutto ciò premesso le parti

convengono:

Articolo 1 – Termini generali e scopo della collaborazione

Il presente accordo stabilisce le condizioni generali e i termini per la collaborazione tra le parti per tutti gli aspetti connessi al conseguimento di obiettivi comuni.

Le parti si impegnano a lavorare congiuntamente e a mantenere un rapporto di stretta collaborazione al fine di raggiungere gli obiettivi e risultati previsti dagli interventi di cooperazione che verranno approvati e promossi congiuntamente e si impegnano reciprocamente ad assicurare visibilità agli interventi eseguiti. Con il presente accordo le Parti intendono consolidare un rapporto di collaborazione che consenta l'elaborazione e la realizzazione di progetti congiunti di cooperazione che hanno come principale obiettivo, ma non esaustivo, la formazione post-laurea nei Paesi di origine e presso le strutture OPBG Roma, di personale medico in ambito pediatrico, rinvenendo nella struttura dell'OPBG la funzione di responsabile dei contenuti scientifici e didattici da proporre e nella struttura dell'IILA la funzione di coordinatore intergovernativo nella divulgazione e attuazione del partenariato.

Le parti si impegnano reciprocamente a favorire lo sviluppo delle sinergie con altri attori istituzionali, governativi o associativi coinvolti nelle iniziative progettuali che verranno intraprese.

Le parti si impegnano a sostenere l'accordo di collaborazione e a onorare le rispettive responsabilità, per quanto dichiarato nel presente accordo.

Articolo 2 – Descrizione delle attività

Le Parti collaboreranno al fine di promuovere le attività di formazione di personale medico e infermieristico proveniente dai Paesi membri dell'IILA.

Salvo la definizione di specifici accordi riguardanti i singoli interventi di collaborazione, la formazione di personale sanitario verterà principalmente sul sostegno per lo sviluppo e l'implementazione di protocolli diagnostici e terapeutici riferiti alle patologie complesse nell'ambito delle diverse specialità nonché sulla possibilità di realizzare specifici programmi nell'ambito sanitario e ivi incluso trasferimenti di conoscenze anche in ambito amministrativo gestionale e specialistico.

Articolo 3 - Impegni delle Parti

Al fine di facilitare l'implementazione degli interventi di cooperazione congiunti, nei limiti e nelle responsabilità definite in tale accordo, le Parti possono costituire un Comitato Direttivo con funzioni di indirizzo, per la promozione e la supervisione degli interventi di cooperazione congiunti che dovranno essere finanziati attraverso azioni di fund raising ad opera delle parti.

3.1 Impegni IILA

L'IILA curerà la selezione e organizzerà l'invio di personale medico ed infermieristico che beneficerà dei moduli formativi promossi dalle attività di progetto.

L'IILA si impegnerà alla promozione del partenariato con l'OPBG al fine di recepire ogni utile istanza proveniente dai suoi paesi membri che potrà incontrare nell'offerta formativa ed operativa, posta in essere dall'OPBG, un interesse alla realizzazione di specifici Programmi.

3.2 Impegni OPBG

OPBG si impegna a garantire adeguata copertura assicurativa, residuale rispetto a quella che verrà fornita da IILA, a medici ed infermieri che, si recheranno presso le strutture OPBG Roma per svolgere i programmi di formazione concordati.

OPBG in relazione ai Progetti previamente condivisi, si impegna ad offrire all'IILA:

- a. il supporto necessario alla elaborazione di progetti formativi dedicati al personale medico ed infermieristico;
- b. la cura e la gestione delle attività formative oggetto di previo specifico accordo con l'IILA;
- c. l'accoglienza nei presidi OPBG Roma di personale medico e infermieristico proveniente dai Paesi membri dell'IILA per i periodi di formazione previsti dalle attività di progetto;
- d. l'invio di personale medico-infermieristico OPBG nelle strutture sanitarie, Ospedali, Università nei Paesi membri dell'IILA per garantire l'erogazione dei percorsi formativi.

Le attività formative saranno svolte a cura di OPBG attraverso la predisposizione di percorsi formativi erogati anche presso la propria sede.

3.3 Impegni congiunti

Le parti, si impegnano a selezionare congiuntamente le figure professionali più meritevoli provenienti dai Paesi membri dell'IILA (per un numero non superiore a dieci frequentatori per ciascun anno) che avranno la possibilità di effettuare un periodo formativo presso la sede dell'OPBG.

Le parti collaboreranno al fine di ottenere tutte le licenze e le autorizzazioni richieste dalla legge, ogni qualvolta ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi delle attività promosse. Inoltre le parti collaboreranno per la preparazione di ogni relazione riguardante le attività stesse, come richiesto dalle norme nazionali del Paese di intervento.

Le Parti concordano di assumere gli oneri derivanti dal presente accordo ovvero dagli accordi specifici necessari alla regolamentazione analitica dei singoli programmi, e in nessun caso una delle due Parti dovrà essere responsabile delle spese dell'altra.

Comitato Direttivo. Le eventuali spese relative al Comitato Direttivo verranno egualmente condivise da entrambe le Parti, il Comitato approverà i contenuti degli accordi specifici posti a regolamento dei singoli accordi di programma.

Articolo 4 – Norme di riservatezza

Qualora una delle parti intenda utilizzare il logo del Partner dovrà sottoporre formale richiesta e comunicherà la decisione in merito al partner.

Le Parti coopereranno e lavoreranno assieme secondo buona fede per rilasciare dichiarazioni pubbliche congiunte.

Le parti condivideranno le informazioni che possono essere utili allo svolgimento delle attività del progetto di ogni singola parte.

I dati statistici raccolti nell'ambito delle attività promosse (pazienti, patologie e quant'altro riguardanti le attività clinico - chirurgiche), saranno, in forma anonima, a disposizione di entrambe le parti, per fini scientifici, di ricerca e di promozione e per ogni altro uso consentito dalla legge, salvo disposizioni contrarie dei Paesi membri ovvero di

legislazioni che ne impediscono espressamente la divulgazione anche parziale.

Se nel corso delle attività di cooperazione congiunte, IILA e OPBG avranno accesso alle rispettive informazioni amministrative, tecniche, di cooperazione, dati relativi alle attività cliniche di pazienti, le Parti si impegnano a mantenere riserbo su tutte queste informazioni confidenziali con la stessa cura utilizzata per mantenere riserbo e proteggere le proprie informazioni confidenziali.

Le Parti concordano nel condividere informazioni confidenziali con parti terze solo nell'eventualità che ciò sia necessario all'adempimento delle attività progettuali descritte nel presente accordo, o a seguito di esplicita autorizzazione dell'altra Parte, o a seconda delle prescrizioni secondo legge.

Tutte le informazioni riguardanti eventuali pazienti saranno mantenute confidenziali secondo quanto prescritto dalla legislazione in merito vigente e quanto previsto dalle singole regole interne di entrambe le Parti.

Le Parti si impegnano a non utilizzare e a non autorizzare terzi all'utilizzo, a non pubblicizzare informazioni riguardanti pazienti, per alcuna ragione, ad esclusione di quanto previsto dal presente accordo e dal Progetto di cooperazione specifico.

Articolo 5 - Note Conclusive

Eventuali modifiche al presente accordo saranno concordate dalle parti e firmate dai rispettivi rappresentanti legali.

IILA e OPBG si assumono completamente gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente accordo. Ciascuna Parte non addebiterà all'altra le richieste o rivendicazioni, indipendentemente dal loro contenuto,

eventualmente sollevata da qualsiasi membro del suo personale o dai propri collaboratori.

Ogni e qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente accordo quadro ivi compresa ogni controversia inerente la loro validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, verrà definita amichevolmente.

Il presente accordo ha la durata di 2 (due) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato con atto scritto.

Per l'Istituto Italo Latino Americano IILA

Il Segretario Generale

Giorgio Malfatti di Monte Tretto



Per l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - IRCCS

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giuseppe Profiti





Testimoni d'Onore

Per la Repubblica Italiana

Il Ministro degli Affari Esteri

Giulio Terzi di Sant'Agata



Per la Santa Sede

Il Segretario per i Rapporti con gli Stati

Dominique Mamberti

Roma, 13 settembre 2012